



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI

SECRETARIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/07/2021



## RELAZIONE INTRODUTTIVA

### **Relazione al progetto di Legge "Modifiche ed integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 "Legge sulla cittadinanza" e successive modifiche e all'articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n. 121 "Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza)"**

Eccellenze,  
Colleghi Segretari di Stato,  
Illustrissimi Consiglieri,

L'adozione del Progetto di Legge in epigrafe si rende necessario onde rispondere ad alcune questioni da tempo emerse e lungamente dibattute in seno alla Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero, a sua volta sollecitata dai propri rappresentanti in merito a problematiche e inconvenienti che sono state riscontrati su specifiche fattispecie in materia di assunzione e riassunzione di cittadinanza.

L'intervento di cui all'art. 1, costituisce una risposta a quei casi concreti che si sono verificati e che costituiscono una discriminazione esistente tra soggetti aventi diritto alla cittadinanza per via materna ed al contempo si inserisce in un percorso di assimilazione della disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza per via materna a quella paterna.

Con particolare riferimento al comma 1 dell'articolo 5 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche (oggetto di modifica dell'articolo 1 del progetto di legge) l'attuale formulazione non contempla la facoltà di chiedere la cittadinanza sammarinese, ai figli di donna, che era cittadina sammarinese per origine prima di aver contratto matrimonio con cittadino straniero. Si tratta, in sostanza, di riconoscere la possibilità di assumere la cittadinanza sammarinese anche ai figli di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero (sulla base dei principi vigenti precedentemente alla Legge n. 32/1984) e che non ha iter per la richiesta di riassunzione nella cittadinanza sammarinese.

Allo stesso modo, con l'intervento sull'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, si accorda il diritto di chiedere l'riassunzione della cittadinanza al figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato a sua volta domanda di assunzione di cittadinanza quale figlio di cittadina sammarinese, pur avendone avuto diritto. Si

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino  
[segreteria.interni@gov.sm](mailto:segreteria.interni@gov.sm) - [www.interni.segreteria.sm](http://www.interni.segreteria.sm)

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

sana così anche la distorsione per cui, se il figlio di donna sammarinese sia deceduto, il nipote non potrebbe beneficiare della assunzione in quanto il suo ascendente (genitore) è venuto a mancare interrompendo la consequenzialità della discendenza. La modifica di Legge proposta, garantisce quindi la trasmissione della cittadinanza per via materna anche nel caso in cui la discendenza sia interrotta da un decesso.

L'articolo 2, modifica la norma di sanatoria di cui all'articolo 6 della Legge n. 121/2019: in primis, allinea il comma 3 con le modifiche effettuate nell'articolo 1. In sostanza le medesime fattispecie introdotte dall'articolo 1 – e cioè la possibilità di assumere la cittadinanza sammarinese, riconosciuta anche ai figli di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio e che non ha riassunto la cittadinanza o al figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda pur avendone avuto diritto – sono in tal modo riconosciute anche dalla norma di sanatoria.

Con lo stesso articolo 2, appare poi opportuno e conveniente prorogare la scadenza concessa dalla recente Legge 2 agosto 2019 n. 121 – Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza), che concede - in materia di sanatoria per le richieste di assunzione o riassunzione di cittadinanza - il termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge citata. In tanti casi, per una serie di ragioni tra le quali non ultima l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-Sars 19, non si è riusciti a rispettare tale scadenza.

Il Progetto di Legge prevede che entro il termine del 31 ottobre 2021 sia presentata la dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza, personalmente presso l'Ufficio di Stato civile o presso l'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, oppure in alternativa, mediante l'inoltro per via telematica dell'apposito modulo unitamente a copia di documento di identità, al Dipartimento Affari esteri, il quale ne cura poi l'invio all'Ufficio di Stato Civile. Alla richiesta così avanzata dovrà seguire la consegna – qualora non già effettuata contestualmente al momento della sottoscrizione della domanda di cui sopra - della documentazione necessaria, entro il 30 giugno 2023, all'Ufficio di Stato civile, oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese. Nel caso in cui si sia proceduto tramite l'invio telematico del modulo di richiesta secondo la procedura di cui alla lettera a), gli istanti dovranno consegnare, unitamente alla certificazione utile alla definizione della procedura, anche l'originale della domanda già inoltrata al Dipartimento Affari Esteri.

Tale soluzione permette agli istanti di reperire i documenti e certificati mancanti al completamento della pratica.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

L'ultimo periodo dell'articolo 2 recepisce l'interpretazione autentica di cui alla Legge 2 marzo 2021 n. 47, affinché la trasmissione della cittadinanza si intenda estesa a tutti i discendenti degli aventi diritto a presentare domanda di sanatoria ex art.6 della L. n. 121/2019).

**IL SEGRETARIO DI STATO**

*Elena Tonpini*